

## AGGIORNAMENTO FISCALE MARZO

### Le novità del Decreto “Sostegni”

È stato approvato venerdì 19.03 il c.d. Decreto “Sostegni” n. 41/2021, contenente nuove importanti misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e cittadini a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19.

Il Decreto è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021.

Di seguito si riporta una breve sintesi delle principali disposizioni fiscali.

<p><b>Contributo a fondo perduto</b></p>	<p>È riconosciuto un <b>contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.</b></p> <p>Il contributo spetta a condizione che <u>l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.</u></p> <p>Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.</p> <p>Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all'attivazione), così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro,</li> <li>• 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,</li> <li>• 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,</li> <li>• 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,</li> <li>• 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.</li> </ul> <p><u>È comunque riconosciuto l'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</u></p> <p><b>L'importo Massimo è pari a 150.000 euro.</b></p> <p>Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d'imposta oppure erogazione cash.</p> <p>Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell'apposita procedura telematica.</p>
<p><b>Registri Iva precompilati</b></p>	<p>Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate.</p> <p>Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.</p>

**Riferimenti**

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

[informativa@studiogiordanoeassociati.it](mailto:informativa@studiogiordanoeassociati.it)

<b>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente dalla riscossione</b>	<p>Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).</p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).</p>
<b>Rottamazione ter e saldo e stralcio</b>	<p>Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.</p> <p>Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021. Sono riconosciuti i c.d. "5 giorni di tolleranza".</p>
<b>Annullamento dei carichi</b>	<p>Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.</p> <p>La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.</p> <p>Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell'annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.</p>
<b>Definizione avvisi bonari non spediti</b>	<p>Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018).</p> <p>La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973. Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d'affari superiore al 30% (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).</p> <p>Sarà l'Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.</p> <p>In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.</p>
<b>Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche</b>	<p>Il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021.</p> <p>Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.</p>

\*\*\*

**Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...**

**Distinti saluti**

**Attenzione:** Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.

**Riferimenti**

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

[informative@studiogiordanoassociati.it](mailto:informative@studiogiordanoassociati.it)